Ragionieri, deducibile il minimo alla Cassa

zione n. 69/E del 18 maggio 2006 in rispo- contributo minimo soggettivo)». sta a un intérpello.

Il contributo integrativo minimo che i in cui il contribuente abbia realizzato un rimane a completo carico dell'iscritto che I ragionieri devono versare alla propria volume d'affari limitato o pari a zero. L'im- non può recuperare dai propri clienti l'one-Cassa previdenziale in presenza di un limi- porto dovuto - ricorda l'Agenzia nella riso- re contributivo». tato volume d'affari o di un volume d'affa- luzione — «è dato dall'applicazione della Da qui la risposta. «Considerata la natura ri pari a zero è deducibile dal reddito. Lo maggiorazione percentuale (4% dal 2005) a previdenziale del contributo integrativo miniprecisa l'agenzia delle Entrate con la risolu- un volume d'affari teorico (pari a 15 volte il mo e attesa la sua obbligatorietà — si legge

La legge 30 dicembre 1991, n. 414, di il volume d'affari teorico sono obbligati a del contribuente (per l'intero, nel caso di riforma della Cassa di previdenza dei ragio- versare alla Cassa il contributo integrativo volume d'affari uguale a zero, o unicamente nieri, prevede due tipi di contributi alla Cas- minimo che necessariamente sarà superiore per quella quota differenziale che prescinde sa: quello soggettivo (articolo 11) e quello al contributo integrativo che il professioni- dal volume d'affari realizzato e che non è integrativo (articolo 12). Inoltre l'articolo 12, sta può addebitare al committente esercitan- suscettibile di rivalsa) sia possibile dedurlo comma 3 sancisce l'obbligo di corrispondere do la rivalsa. «Ne consegue — spiegano le dal reddito complessivo ai sensi dell'articolo un contributo integrativo minimo nell'ipotesi Entrate — che la differenza che ne risulta 10, comma 1, lettera e) del Tuir».

nella risoluzione - si ritiene che qualora Quindi, i ragionieri che non raggiungono questo sia rimasto effettivamente a carico

NORME E TRIBUTI

La risoluzione n. 18/E dell'Agenzia delle entrate apre la strada alle istanze

Contributo minimo, si apre la strada per il rimborso

DI ALESSANDRO CAPOZZIELLO

Estensibile a tutti i professionisti la deducibilità del contributo integrativo minimo se a carico del contribuente. Inoltre si apre la strada a dichiarazioni integrative e a istanze di rimborso. Sono queste le ulteriori conseguenze che sono desumibili dalla risoluzione n. 69 del 18/5/06 (si veda ItaliaOggi di ieri) con cui l'Agenzia delle entrate ha chiarito l'esatto trattamento fiscale da applicare al contributo integrativo minimo che gli iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei ragionieri e periti commerciali sono tenuti a versare in base alla legge 414 del 30/12/1991.

L'importo complessivo per anno che gli iscritti all'albo professionale versano a titolo di contribuzione previdenziale alla Cassa di appartenenza è composto da tre tributi: integrativo, soggettivo e maternità. L'entità è determinata, eccetto per la maternità, applicando una percentuale sul volume d'affari e sul reddito netto professionale prodotti nell'anno precedente. L'obbligazione pecuniaria che ne deriva non potrà essere inferiore a un ammontare minimo determinato annualmente dalla cassa di appartenenza e che, in alcuni casi, azzera di fatto

mente dalle altre due tipologie, non grava sull'iscritto all'albo professionale. L'art. 12 c. 3 della legge n. 414 del 30/12/1991 dispone infatti che il contribuente «deve applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale di affari ai fini dell'Iva e versarne alla cassa l'ammontare».

In base al soggetto a effettivo carico del quale resta il tributo integrativo possono verificarsi due casi. La percentuale applicata sul volume d'affari (e quindi la rivalsa) può generare o non generare un importo almeno pari a quanto prestabilito dalla cassa di appartenenza come ammontare minimo. Nel primo caso il contribuente avrà esercitato integralmente la rivalsa sul cliente finale. Le somme incassate e versate alla cassa, in linea ideale, coincidono: non costituiscono reddito imponibile e non sono deducibili per espressa previsione normativa. Nella seconda fattispecie la maggiorazione non genera le disponibilità sufficienti a coprire la pretesa previdenziale. Il meccanismo proporzionale è di fatto azzerato. Quanto incassato a titolo di rivalsa non coincide quindi, in linea ideale, con quanto versato alla Cassa: resta a effettivo carico del professionista una parte del il meccanismo proporzionale. Il contributo minimo integrativo.

contributo integrativo, diversa- L'onere in commento rappresenta un contributo previdenziale e assistenziale obbligatorio per legge, effettivamente sostenuto e in quanto tale deducibile dal reddito complessivo ai sensi dell'art. 10 comma 1 lettera e) del Tuir.

L'interpretazione può essere estesa per analogia a favore di tutti i professionisti che devono obbligatoriamente contribuire alla Cassa di appartenenza. Va peraltro segnalato che tale indirizzo apre la strada a dichiarazioni integrative e istanze di rimborso. Si profila infatti la possibilità per i contribuenti che nei precedenti periodi di imposta non hanno esercitato il diritto alla deduzione del tributo integrativo minimo rimasto effettivamente a proprio carico di ridefinire la posizione a credito o a debito per Irpef e addizionali. Il contribuente può infatti rettificare, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'esercizio successivo, a proprio favore il modello unico già presentato attraverso la dichiarazione integrativa e utilizzare in compensazione il maggior credito che deriva dall'ulteriore onere deducibile. In alternativa può formulare istanza di rimborso entro 18 mesi dal versamento indebitamente effettuato (art. 38 dpr 602/1973) e introdurre il contenzioso decorsi 90 giorni o in caso di rifiuto.